

→ Risposta della SECO, **i passaggi più interessanti**

Egregio Signor Panzera

La ringraziamo per la sua e-mail e ci scusiamo per il ritardo della nostra risposta dovuto all'elevato numero di richieste ricevute nelle scorse settimane.

Per quanto attiene all'**indennità per lavoro ridotto**, la stessa è stata introdotta per le aziende che producono beni, forniscono servizi, hanno un contatto diretto con il mercato e si assumono il proprio rischio operativo, cioè in particolare il rischio di fallimento o di licenziamento in caso di difficoltà economiche. Pertanto, un'associazione senza scopo di lucro potrebbe avere diritto all'ILR se i beni che produce e i servizi che offre sono a diretto contatto con il mercato, si assume il proprio rischio operativo e se sono soddisfatte le altre condizioni di legge. Il fatto che non generi profitti non significa che non sia di natura commerciale. **Tuttavia, se un'associazione senza scopo di lucro è sovvenzionata da un'istituzione statale e deve fornire servizi per conto di un'istituzione pubblica, deve essere in grado di dimostrare che si trova ad affrontare un rischio immediato di perdita di posti di lavoro.**

Non esiste un modulo specifico per le organizzazioni senza scopo di lucro, poiché devono soddisfare le stesse condizioni delle imprese.

Per poter beneficiare dell'ILR, il lavoratore deve essere in possesso di un contratto di lavoro e ricevere uno stipendio. Infatti, l'ILR compensa l'80% dello stipendio durante le ore di assenza dal lavoro. **Le persone che lavorano su base volontaria non ne hanno quindi diritto in quanto non ricevono uno stipendio. Lo stesso vale per i membri dei consigli di fondazione o dei comitati che ricevono solo gli emolumenti degli amministratori, nonché per le persone assunte su mandato.** Infine, tra le altre condizioni, per poter beneficiare dell'ILR, l'azienda deve subire una perdita di lavoro di almeno il 10% del totale delle ore normalmente lavorate da tutti i dipendenti.

Per quanto concerne l'**indennità per la perdita di guadagno** degli indipendenti, la stessa può essere richiesta da coloro registrati come lavoratori indipendenti che gestiscono un'impresa interessata dall'obbligo di chiusura ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza COVID-19 o dagli indipendenti che tuttavia subiscono una perdita di guadagno a causa delle misure per contrastare il coronavirus adottate dal Consiglio federale (v. comunicato stampa del CF del 16 aprile 2020).

Se la persona assicurata è registrata come lavoratore indipendente (non è una Sagl o SA per la quale lavora come dipendente) e subisce una perdita di guadagno a causa del provvedimento di chiusura, in linea di principio l'indennità può essere richiesta. Come già implica il termine "perdita di guadagno", la prestazione compensa il mancato guadagno. La base per il calcolo dell'indennità per i lavoratori indipendenti è costituita dal reddito da lavoro indipendente secondo l'ultima decisione di fissazione dei contributi del 2019, ossia dal reddito sul quale sono stati versati i contributi.

Per le richieste di **liquidità** la rimandiamo al nostro sito https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus/liquiditaetshilfen.html. L'eventuale possibilità di richiedere un credito dovrebbe dipendere essenzialmente dalla forma giuridica dell'ente no profit interessato.

Le altre questioni concrete che lei pone possono essere poste direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali competente per la sede degli enti non profit.

Non possiamo fornirle ulteriori informazioni riguardo gli studi attualmente in corso o sulle eventuali estensioni del diritto al sostegno finanziario e future misure che saranno decise dal Consiglio

federale. Le assicuriamo che queste decisioni sono ovviamente prese in maniera oculata, in base alle disponibilità finanziarie della Confederazione tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Le consigliamo di tenersi aggiornato tramite il nostro sito https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/neues_coronavirus.html su tutte le questioni riguardanti le misure prese per contrastare gli effetti economici del virus Corona.

Sperando che queste informazioni le siano utili e augurandole il meglio in questa situazione di crisi, porgiamo cordiali saluti.

Luca Bernardoni

Avvocato

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Holzikofenweg 36, 3003 Berna
www.seco.admin.ch

E-Mail: coronavirus@seco.admin.ch

Hotline: +41 58 462 00 66